MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 7

All'acquavite riconosciuta idonea e destinata all'invecchiamento sotto l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 e' accordato un abbuono sull'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nelle seguenti misure: 18% per le quantita' di acquavite che saranno estratte dopo un anno di invecchiamento; 32% per le quantita' di acquavite che saranno estratte dopo due anni di invecchiamento; 44% per le quantita' di acquavite che saranno estratte dopo tre anni di invecchiamento; 55% per le quantita' di acquavite che saranno estratte dopo quattro anni di invecchiamento; 66% per le quantita' di acquavite che saranno estratte dopo cinque anni di invecchiamento; 77% per le quantita' di acquavite che saranno estratte dopo sei anni di invecchiamento; 88% per, le quantita' di acquavite che saranno estratte dopo sette anni di invecchiamento. Oltre il settimo anno di invecchiamento non spetta alcun ulteriore abbuono. Gli abbuoni di cui sopra si liquidano solamente per gli anni interi maturati.

Versione in vigore dal 18 aprile 1950, non più in vigore dal 17 agosto 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it